



COMUNE DI BRONTE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Deliberazione di Consiglio Comunale
Numero 46 del 17-09-2024
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 65 del 03-09-2024

OGGETTO: CENSIMENTO E AGGIORNAMENTO AL 31/12/2023 DEL CATASTO COMUNALE DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO AI SENSI DELLA LEGGE N.353/2000 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI" MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LEGGE 8/11/2021, N.155, COME RECEPITA DALLA L.R. N.14/2006 E SS. MM. E II. ANNO 2023.

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciassette del mese di Settembre alle ore 10:20, presso la Sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale convocato, con avvisi notificati, a norma di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

		Presente/Assente
CATANIA ALDO	PRESIDENTE	Presente
CALANNA GRAZIANO	CONSIGLIERE	Presente
CASTIGLIONE MASSIMO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
LONGHITANO SAMANTA	CONSIGLIERE	Presente
CALAMUCCI SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente
CASTIGLIONE NUNZIO	CONSIGLIERE	Presente
PETRALIA MAURO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
SANFILIPPO VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente
LUCA GIANCARLO CARMELO	CONSIGLIERE	Assente
CUZZUMBO THOMAS	VICE PRESIDENTE	Presente
SAITTA NUNZIO	CONSIGLIERE	Assente
DI FRANCESCO ERNESTO	CONSIGLIERE	Assente
RUFFINO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
CIMBALI CARLOTTA	CONSIGLIERE	Presente
MESSINA GAETANO	CONSIGLIERE	Presente
LONGHITANO ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 4

Assume la presidenza ALDO CATANIA in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GIUSEPPE BARTORILLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente Eseguitabile	NO
-----------------------------	----

Premesso che con Decreto Sindacale n.44 del 10.10.2007 è stato istituito il Catasto Comunale degli incendi ai sensi dell'art. 10 della L. n.353/2000;

Che con deliberazioni di Giunta Municipale n.54 del 15.05.2009 e n.42 del 23.04.2010 è stato approvato in via definitiva il catasto Comunale degli incendi contenente le aree percorse dal fuoco negli anni 2007-2008-2009, imponendo, nelle suddette aree, i vincoli riportati all'art.10 della Legge n.353/2000;

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 06.03.2018 è stato approvato in via definitiva il censimento e l'aggiornamento del catasto Comunale degli incendi contenente le aree percorse dal fuoco negli anni 2010-2011-2012-2014-2015-2016, imponendo, nelle suddette aree, i vincoli riportati all'art.10 della Legge n. 353/2000 e ss. mm. e ii.;

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 31.05.2020 è stato approvato in via definitiva il censimento e l'aggiornamento del catasto Comunale degli incendi contenente le aree percorse dal fuoco negli anni 2017-2018-2019-2020, imponendo, nelle suddette aree, i vincoli riportati all'art.10 della Legge n.353/2000 e ss. mm. e ii.;

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 28.11.2023 è stato approvato in via definitiva il censimento e l'aggiornamento del catasto Comunale degli incendi contenente le aree percorse dal fuoco negli anni 2021-2022, imponendo, nelle suddette aree, i vincoli riportati all'art.10 della Legge n. 353/2000 e ss. mm. e ii.;

Vista la L.R. 14.04.2006 n.14, modifiche ed integrazioni della L.R. 6 Aprile 1996, n.16 ed in particolare l'art.3, applicabilità delle norme statali laddove trovano applicazione nel territorio della Regione Sicilia le disposizioni di cui alla L.21 Novembre 2000, n.353 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 8 novembre 2021, n.155 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n.120, recante disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi ed altre misure urgenti di protezione civile”* che ha modificato e integrato la Legge 353/2000, assegnando ai Corpi Forestali delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome nonché al C.U.F.A.A. (Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari) un ruolo attivo nel monitoraggio del rispetto delle procedure per la realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco (c.d. catasto incendi) e dei relativi vincoli. Il comma 3 dell'art.3 della Legge stabilisce inoltre che: *“Con legge regionale sono disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia di comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Fino all'entrata in vigore delle predette normative regionali, gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n.353, qualora non siano approvati dai comuni entro il termine di novanta giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della medesima legge n.353 del 2000, sono adottati in via sostitutiva dalle Regioni. A tal fine la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni è effettuata nel sito internet istituzionale della Regione e si applicano i medesimi termini previsti dal quarto e dal quinto periodo del medesimo articolo 10, comma 2”*;

Osservato che l'art.10 della legge 353/2000, modificato dalla Legge 8 novembre 2021, n.155, dispone quanto segue:

Divieti, prescrizioni e sanzioni

- *1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni*

sprovvisi di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco.

I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.

- 1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
- 2. **I comuni provvedono, entro novanta giorni** dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, **a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio**, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. **(I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche).** Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.
- 3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a **(euro 45)** e non superiore a **(euro 90)** e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a **(euro 300)** e non superiore a **(euro 600)**. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.
- 4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera

- c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
- 5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), (**l'inottemperanza ai quali**) può determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio.
 - 6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a **(euro 5.000 e non superiore a euro 50.000)**. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
 - 7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
 - 8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.
- Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2007 n. 3606 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territorio delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di Combustione", il Capo Dipartimento della Protezione Civile viene nominato Commissario delegato;
 - Tra le disposizioni a cui il Commissario Delegato è autorizzato a derogare, in forza dell'art.7 della OPCM 3606/2007, è ricompreso anche il comma 2 dell'art.10 della L.353/2000, da cui consegue che il catasto dei soprassuoli percorsi da fuoco può essere istituito anche in mancanza del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" di cui all'art.3, comma 1 della Legge medesima.

ATTESO che:

La Regione Siciliana disciplina la materia forestale con L.R. n.16 del 1996, modificata e integrata dalla L.R. n.13/99 e L.R. n.14/2006, dal titolo "*Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione*", che, prevede:

- all'art.3, comma 1 *ter* - "*Nel territorio della Regione trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, ed ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n.353 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227*";
- all'art.33 *bis* - "*Per la definizione di incendio boschivo trova applicazione nel territorio della Regione l'articolo 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353*";
- all'art.34, la redazione di un "*Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi*";
- all'art.37 - "*Nel territorio della Regione trovano applicazione i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 11 novembre 2000, n.353 e s.m.i*";

Vista la nota del Comando Corpo Forestale Servizio 10 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Catania prot. n.87100/Pos. S10.VII.1.28 del 24/07/2024, pervenuta a Q. E. in data 25/07/2024 prot. n.18923, avente per oggetto: "Legge 155/2021 – Monitoraggio adempimenti Comuni in ordine alla istituzione e tenuta del Catasto incendi ex Legge 353/2000. Attuazione art.3 D.L. 120/2021 – Verifiche ai sensi dell'art.14 della l.r. 13/2022. Anno 2023;

Vista la nota prot. n.10458 del 27.04.2023, a firma del Capo della VI Area "Urbanistica" Geom. Santo Antonino Saitta e del Capo della V Area "LL.PP. – Manutenzione e Ambiente" Dott. Ing. Salvatore Caudullo, con la quale è stato incaricato il Geom. Biagio Lupo, dipendente comunale con la qualifica di Istruttore Tecnico, di aggiornare il Catasto Comunale delle aree percorse dal fuoco;

Preso Atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.77 del 31.07.2024 è stato aggiornato al 31.12.2023 il Catasto Comunale delle aree percorse dal fuoco (anno 2023);
- la delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 02/08/2024 al 01/09/2024;
- a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune non sono pervenute osservazioni presso il Capo della VI Area "Urbanistica";
- a norma di quanto previsto dall'art.10 comma 2 della L. 353/2000, i Comuni possono avvalersi, per la stesura del catasto comunale e l'applicazione dei vincoli e delle sanzioni imposte dalla L. 353/2000, dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;
- per la redazione delle tavole grafiche contenenti la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco, il comune si è avvalso dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale della Regione Siciliana estrapolando i dati dal portale web SIF (Sistema Informativo Forestale);
- è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 art.10 della L.353/2000 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi della Legge n.353/2000 come recepita dalla L.R. n.14/2006 e ss. mm. e ii., all'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco;

Visti gli elaborati tecnici concernenti l'aggiornamento del Catasto Comunale delle aree percorse dal fuoco relativi all'anno 2023 che consistono in:

- ALL. A - Relazione Tecnica Illustrativa;
- ALL. A1- Tabella Riepilogativa Aree Percorse da Incendio;
- ALL. A2- Visure catastali;
- ALL. A3- Quadro di Unione e Immagini Cartografiche;
- ALL. A4- Grafico storico anni 2010-2023;

VISTI :

- la L. 21 Novembre 2000 n.353 e s.m.i.;
- la L.R. 14 Aprile 2006 n.14 e s.m.i.;
- la L. 8 Novembre 2021, n.155 e s.m.i.;
- la L.R. n.48/91 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

PROPONE

- 1)** Di approvare al 31/12/2023, ai sensi della legge n.353/2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*" modificata e integrata dalla Legge 8/11/2021, n.155, come recepita dalla L.R. n.14/2006 e ss. mm. e ii., il Catasto Comunale delle aree percorse dal fuoco (*anno 2023*), secondo le indicazioni contenute negli elaborati tecnici redatti dall'Ufficio Pianificazione Territoriale allegati alla presente deliberazione;
- 2)** Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- 3)** Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art.67, comma 6, del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti organi di indirizzo politico", voce "delibere di C.C.";
- 4)** Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi Notificatori per l'albo pretorio on line e dall'Ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del settore/area/servizio VI AREA - URBANISTICA relativa all'oggetto, il cui testo è parte integrante e sostanziale;

Visto il parere espresso dal Responsabile in ordine alla regolarità tecnica;

Visto l'allegato verbale;

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione sottoposta all'Organo, integralmente richiamata, ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testè deliberato.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
ALDO CATANIA**

**IL SEGRETARIO
GIUSEPPE BARTORILLA**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

|| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

|X| - per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

**IL SEGRETARIO
GIUSEPPE BARTORILLA**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005